

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2001

che modifica la decisione 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti

[notificata con il numero C(2001) 345]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/157/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) Il medesimo articolo stabilisce anche che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.
- (4) Con la decisione 98/488/CE ⁽²⁾ la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti e tale decisione, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, scade il 31 marzo 2001.
- (5) A questo gruppo di prodotti è già stato più volte assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica.

- (6) È opportuno prolungare, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici per un periodo di diciotto mesi.
- (7) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 98/488/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri applicabili a tale gruppo sono validi dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 2002».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 219 del 7.8.1998, pag. 39.